



Centro di
Documentazione europea - UniCT



Università di Catania

I quaderni europei

Scienze giuridiche



LO SCIoglimento DEL VINCOLO MATRIMONIALE TRA REGOLAMENTO 2201/2003 E PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA

Ilaria Queirolo

Novembre 2009
n. 15

Ilaria Queirolo

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra regolamento 2201/2003 e proposte di modifica della disciplina comunitaria

Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper* 2009/n. 15
novembre 2009

URL: http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/15_2009.pdf

© 2009 Ilaria Queirolo

Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper*/ISSN 1973-7696

Ilaria Queirolo, Professore ordinario di diritto internazionale nell'Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza.

La collana *online* "I quaderni europei" raccoglie per sezioni (scienze giuridiche, scienza della politica e relazioni internazionali, economia, scienze linguistico-letterarie) i contributi scientifici di iniziative sulle tematiche dell'integrazione europea dalle più diverse prospettive, avviate da studiosi dell'Ateneo catanese o da studiosi di altre Università italiane e straniere ospiti nello stesso Ateneo. Il responsabile scientifico della collana è Nicoletta Parisi.

I *papers* sono reperibili unicamente in formato elettronico e possono essere scaricati in formato pdf su:
<http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei>

Edito dal Centro di documentazione europea dell'Università di Catania

Via San Lorenzo, 4 - 95131 – CATANIA

tel. ++39.095.730.7954

fax ++39.095.730.7956

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra regolamento 2201/2003 e proposte di modifica della disciplina comunitaria

Ilaria Queirola

Abstract (it)

La piena attuazione del principio di libera circolazione delle persone viene pregiudicata dalla mancanza di omogeneità nelle legislazioni nazionali esistenti, anche in materia di diritto di famiglia, nei diversi Paesi membri e dalla non riconoscibilità di alcuni modelli di articolazione delle relazioni familiari tra Stati CE. Nella prospettiva di una piena realizzazione delle libertà fondamentali, l'intervento comunitario si è incentrato sulla cooperazione giudiziaria civile, portando all'approvazione del regolamento 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo coniugale e di responsabilità genitoriale, del quale si analizzano l'ambito di applicazione, i criteri di competenza ed il regime di circolazione delle decisioni, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il regolamento in questione limita la sua incidenza al settore del diritto processuale civile internazionale, ma la Commissione nel 2006 ha presentato una proposta di modifica con cui si intende ricomprendere all'interno della disciplina in esame anche previsioni di diritto internazionale privato in senso stretto, tese ad identificare la legge regolatrice di separazione e divorzio in relazione a rapporti matrimoniali connotati da elementi di internazionalità. Tale proposta viene analizzata anche in relazione all'applicazione del diritto straniero nell'ordinamento del foro, con particolare riferimento alle pronunce della Corte di cassazione italiana in materia.

Abstract (en)

As well known, the full implementation of the free movement of persons' principle is compromised by the lack of homogeneity in the existing substantial legislation, also in family law matters, in different member States and from the lack of recognition of the models of familiar relations. In the perspective of the widest guarantee recognized to the fundamental freedoms, the EC intervention focused on judicial cooperation in civil matters, which brought to the approval of EC Regulation 2201/2003 concerning matrimonial matters and the matters of parental responsibility, whose scope of application and jurisdiction criteria are going to be analysed also in the light of the most recent jurisprudence of the European Court of justice. As already mentioned, the EC Regulations currently limits its incidence to the field of international civil procedure, but the European Commission in 2006 introduced a modification proposal aimed at including conflict of law provisions in the examined Regulation. Such a proposal is going to be analysed also with reference to the application of foreign law in the forum State, with precise reference to the Italian Supreme court jurisprudence in this field.

Keywords

Cooperazione giudiziaria in materia civile - Scioglimento del vincolo matrimoniale - Competenza giurisdizionale - Riconoscimento delle decisioni - Legge applicabile

LO SCIoglimento DEL VINCOLO MATRIMONIALE TRA REGOLAMENTO 2201/2003 E PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA

Sommario: 1. Il regolamento 2201/2003: ambito di applicazione e giurisdizione nazionale “residuale”.- 2. I criteri di competenza in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale ed il loro coordinamento.- 3. La libera circolazione delle sentenze in materia matrimoniale.- 4. La proposta di regolamento Bruxelles II *bis*: il ruolo dell'autonomia privata.- 5. (Segue) la scelta della legge regolatrice e i limiti all'applicazione delle leggi (e delle decisioni) straniere in materia matrimoniale. Il rilievo dell'ordine pubblico.

1. Il regolamento 2201/2003: ambito di applicazione e giurisdizione nazionale “residuale”

Il regolamento 2201/2003 ha carattere doppio, nel senso che si occupa di disciplinare, da un lato, i criteri di competenza giurisdizionale e, dall'altro, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale.

Preme, peraltro, sottolineare che non tutti i provvedimenti inerenti il vincolo matrimoniale sono soggetti alla disciplina comunitaria; il regolamento 2201/2003 specifica, infatti, una serie di limiti di carattere oggettivo, geografico, temporale e soggettivo alla propria applicazione.

Per quanto concerne il primo profilo, occorre evidenziare che il regolamento si occupa dei soli procedimenti civili, a carattere giudiziario o non giudiziario, che ineriscano il vincolo matrimoniale, stabilendone la fine o l'affievolimento. Ma non solo: il regolamento si occupa anche della circolazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nonché degli accordi conclusi tra le parti con riferimento alla cessazione del matrimonio.

Dall'ambito di applicazione del regolamento 2201/2003, rimangono esclusi, in primo luogo, i procedimenti che si riferiscono a unioni che non si identificano con il vincolo matrimoniale classico: si pensi alla cessazione del legame che unisce le coppie di fatto o le coppie omosessuali. Il riferimento stesso al “*matrimonio*” implica che il regolamento non si interessi della fine dei rapporti derivanti da convivenze registrate o da convivenze di fatto.

In secondo luogo, non sono ricompresi nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento 2201/2003 i procedimenti che si concludono con una decisione che nega lo scioglimento del vincolo matrimoniale: sono, infatti, destinati a circolare in Europa, secondo le norme dettate dalla disciplina comunitaria, solo i provvedimenti favorevoli all'affievolimento o alla fine del rapporto coniugale: questo a prescindere da quale ne sia il nome (sentenza, decreto, ordinanza).

In terzo luogo, la disciplina comunitaria non tratta delle decisioni o, meglio, di quella parte delle decisioni che si occupano di determinare gli aspetti patrimoniali (l'eventuale assegno alimentare o di mantenimento, lo scioglimento del regime patrimoniale, ecc.) o personali (ad esempio, la colpa dei coniugi) che pure discendono dalla sentenza di scioglimento del matrimonio. In particolare, l'art. 1 ed il considerando n. 11 del regolamento sono molto chiari nello stabilire che «*il presente regolamento non si applica: (...) e) alle obbligazioni alimentari*», assoggettate alla disciplina della convenzione di Bruxelles del 1968, oggi regolamento 44/2001 (fino al momento in cui non entrerà in vigore il regolamento 4/2009 specificamente dedicato proprio alle obbligazioni alimentari). Ciò, del resto, era già stato affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *De Cavel* (resa il 6 marzo 1980), laddove si era precisato che tra le obbligazioni alimentari riconducibili all'operatività

dell'art. 5.2 della convenzione di Bruxelles (trasposto nell'articolo 5.2 del regolamento 44/2001) devono essere comprese anche «*le obbligazioni alimentari imposte ai coniugi, dalla legge o dal giudice, per il periodo successivo al divorzio*».

Per quanto riguarda i limiti di carattere spaziale, il regolamento si occupa dei soli procedimenti civili instaurati di fronte all'autorità, giudiziaria o non giudiziaria, di uno Stato membro, con esclusione della Danimarca, secondo quanto accade in relazione alla totalità degli atti adottati sulla base del titolo IV del trattato CE (divenuto titolo V TFUE dopo l'approvazione del trattato di Lisbona). La previsione si giustifica considerando che se in Italia, così come nella gran parte dei Paesi comunitari, i provvedimenti che pongono fine all'unione matrimoniale hanno carattere giurisdizionale, così non accade in altri Stati pure appartenenti all'Unione europea: ad esempio in Svezia. Ebbene, quand'anche detti provvedimenti abbiano natura amministrativa, essi rientrano nella nozione di «*procedimenti civili*» di cui al regolamento 2201/2003. Dalle decisioni soggette alla disciplina del regolamento rimangono, invece, escluse le sentenze rese da tribunali religiosi, con la rilevante eccezione delle sentenze ecclesiastiche relative all'annullamento dei matrimoni concordatari: queste sono, infatti, ammesse a circolare liberamente in Europa sulla base delle norme stabilite nel regolamento, laddove posseggano i requisiti previsti negli accordi conclusi tra Santa Sede e, rispettivamente, Portogallo, Italia, Spagna e Malta.

Per quanto concerne il limite temporale, il regolamento 2201/2003 sostituisce, a far data dal 1° marzo 2005, il regolamento 1347/2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, entrato in vigore il 1° marzo 2001. Peraltro, le decisioni pronunciate dopo il 1° marzo, a conclusione di azioni instaurate sotto il vigore del regolamento 1347/2000, possono godere del regime agevolato di circolazione delineato dal regolamento 2201/2003, qualora risultino fondate su regole conformi a quelle stabilite nel capo II di quest'ultimo.

Infine, vengono in considerazione i limiti *ratione personae*: due sono i titoli, alternativi, che giustificano l'applicazione del regolamento 2201/2003 per quanto riguarda la materia matrimoniale, ossia cittadinanza e residenza del coniuge convenuto in giudizio. L'art. 6 del regolamento dispone, infatti, che:

«il coniuge che: a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5».

Il primo dei due titoli menzionati si inserisce nel solco della tradizione di diritto internazionale privato che caratterizza, in materia, la gran parte dei Paesi membri: per le questioni strettamente inerenti lo *status* delle persone, il criterio comunemente privilegiato è proprio quello della cittadinanza. Nell'ambito del regolamento non viene, peraltro, definita la nozione di «*cittadinanza*»: questa, pertanto, deve essere identificata facendo riferimento, volta a volta, al diritto interno dello Stato membro interessato.

Il regolamento non risolve neppure la questione della doppia cittadinanza: sulla precisa individuazione di quest'ultimo criterio pende un rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte di cassazione francese il 21 aprile 2008 (causa C-168/08, *Hadadi*). Nelle conclusioni presentate al riguardo dall'avvocato generale Kokott, il 12 marzo 2009, si è ritenuto di precisare che il giudice di uno Stato comunitario non può considerare esclusivamente come «*propri cittadini*» quei coniugi che abbiano la cittadinanza sia dello Stato membro in questione, sia di altro paese CE. Ma non solo: qualora i coniugi posseggano più

cittadinanze comuni, non può essere presa in considerazione esclusivamente la cittadinanza prevalente, ma tutte quelle attribuite dai paesi membri, dal momento che

«non appare legittima alcuna distinzione o discriminazione tra le diverse nazionalità comuni ai coniugi, laddove esse si riferiscano a due Paesi membri della Comunità europea».

Dunque, nessuno spazio residua per le disposizioni di diritto internazionale privato dell'ordinamento interessato laddove si articolassero in previsioni che introducono fattori di discriminazione tra la cittadinanza attribuita dall'uno o dall'altro Stato europeo. In particolare, per quanto riguarda l'ordinamento italiano viene in considerazione l'art. 19 della legge di riforma del diritto internazionale privato, il cui secondo comma stabilisce che se la persona, tra le diverse cittadinanze, possiede anche quella italiana, è quest'ultima a prevalere; in caso contrario si prende in considerazione la cittadinanza del Paese con il quale la persona ha il collegamento più stretto.

La previsione del requisito della residenza, invece, è stata aggiunta con la finalità di consentire la realizzazione più ampia possibile dell'obiettivo perseguito con l'approvazione della disciplina in esame: ossia garantire la piena attuazione del principio della libera circolazione delle persone. Per questo, si è stabilito di estendere l'applicazione del regolamento anche ai cittadini di Stati terzi che presentassero un legame sufficientemente stretto con il territorio comunitario, costituito appunto dal requisito della residenza abituale.

Nell'ambito del regolamento non viene definita neppure la nozione di residenza abituale, né in via diretta, né mediante rinvio al diritto interno degli Stati interessati. Di fronte al silenzio del testo uniforme, la soluzione prospettata è quella di privilegiare una nozione autonoma del termine, resa sulla base del sistema e degli scopi dell'ordinamento comunitario, alla luce degli obiettivi fissati nello stesso regolamento 2201/2003. Tale conclusione è stata già privilegiata con riferimento alla residenza del minore, sulla base di motivazioni che appaiono trasferibili anche alla questione matrimoniale. In particolare, nella sentenza resa il 2 aprile 2009 nel procedimento C-523/07 (A), la Corte ha precisato che la nozione di "residenza abituale", dev'essere interpretata nel senso che essa corrisponde al luogo che denota l'integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. E ancora, a tal fine,

«si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie».

In difetto di cittadinanza o residenza del convenuto in uno Stato membro, vengono in considerazione le norme di diritto comune, le quali, nell'ambito dei differenti Stati membri, si preoccupano di disciplinare la competenza giurisdizionale in ordine ai procedimenti in materia matrimoniale. Ebbene, anche le decisioni basate su tali criteri di competenza sono ammesse a circolare liberamente in Europa, secondo le regole individuate nell'ambito della parte III del regolamento 2201/2003. Ma non solo: la disciplina interna degli Stati comunitari rileva anche in un'ulteriore ipotesi, ossia qualora il funzionamento dei criteri previsti nel regolamento legittimerebbe la competenza del giudice di uno Stato terzo. Secondo quanto espressamente stabilito nell'art. 7, rubricato «competenza residua», si prevede che «qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato»; e la relativa decisione è

ammessa a circolare liberamente in Europa. La precisazione interferisce anche sul modo di intendere i limiti *ratione personae* all'applicazione del regolamento.

Una particolare questione è stata, infatti, originata dalla presentazione di un'istanza di divorzio da parte di una cittadina svedese residente in Francia nei confronti del marito, cittadino cubano, residente a Cuba; l'azione è stata avviata in Svezia, paese che, in base alla normativa interna, attribuiva competenza ai giudici nazionali utilizzando il criterio della nazionalità. Il tribunale di primo grado di Stoccolma chiede, allora, alla Corte di giustizia se gli artt. 6 e 7 del regolamento 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso di dare spazio alle regole nazionali qualora un convenuto, nell'ambito di una causa di divorzio, non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro; questo anche se i giudici di un altro Stato membro, in particolare i tribunali francesi, sarebbero competenti in forza dell'art. 3 del regolamento quali giudici del Paese di residenza dell'attore.

Secondo la Corte di giustizia, sul punto non si può leggere l'art. 6 secondo un'interpretazione letterale, suggerita tra l'altro dal governo italiano, secondo il quale esso

«stabilisce una regola generale secondo cui la determinazione della competenza dei giudici di uno Stato membro per statuire sulle questioni relative al divorzio rispetto ad un convenuto che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro e che non è cittadino di uno Stato membro, riguarda in ogni caso il diritto nazionale, anche quando un giudice di uno Stato membro è competente in forza degli artt. 3-5 del summenzionato regolamento».

Per converso,

«poiché i giudici francesi sono competenti a pronunciarsi sulla domanda nella causa principale in forza dei criteri enunciati all'art. 3, n.1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, i giudici svedesi non possono stabilire la loro competenza a pronunciarsi su tale domanda» (sentenza del 29 novembre 2007, causa C-68/07, Sundelind Lopez).

Dunque, solo qualora *nessun giudice di uno Stato membro* sia competente utilizzando i criteri enunciati negli artt. 3-5 del regolamento, viene in considerazione la disciplina nazionale. E, per quanto riguarda l'Italia, il riferimento alla "legge interna" deve intendersi come rinvio all'art. 32 della legge di riforma del diritto internazionale privato, il quale prevede i titoli di giurisdizione per le controversie relative a divorzio, separazione e annullamento del matrimonio. Nell'ambito della disposizione si precisa che *«la giurisdizione italiana sussiste oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia»*. Questo significa che la giurisdizione italiana, in materia matrimoniale, è quanto mai estesa e può divenire esorbitante, giacché si fonda su di una pluralità di criteri che operano in modo da riportare alla conoscenza dei tribunali interni anche rapporti legati in maniera debolissima con l'ordinamento.

2. I criteri di competenza in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale ed il loro coordinamento

Il regolamento 2201/2003 si occupa di disciplinare la competenza in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, prediligendo uno schema del tutto differente rispetto a quello accolto nel regolamento 44/2001, ossia individuando una serie di criteri di competenza *«obiettivi, alternativi ed esclusivi»*.

I criteri impiegati nel regolamento, ossia cittadinanza e residenza abituale dei coniugi, possono qualificarsi come “oggettivi”, non solo perché tesi ad individuare un legame effettivo tra soggetti in lite e foro chiamato a giudicare, ma anche perché nessuno spazio viene lasciato alla volontà delle parti, in funzione di individuare, espressamente o implicitamente, il tribunale competente a disporre la fine del matrimonio.

L'autonomia privata nella scelta del giudice competente che, nello spazio giudiziario europeo disciplinato dal regolamento 44/2001, rappresenta un principio generale capace di imporsi sugli altri criteri di competenza, non viene presa in considerazione nelle controversie in materia matrimoniale. La volontà comune dei coniugi può, infatti, esclusivamente confermare il criterio della residenza secondo quanto disposto nell'art. 3 del regolamento 2201/2003, in cui si precisa che la presentazione di una domanda congiunta serve a radicare la competenza del giudice adito solo se le parti si siano rivolte al foro in cui è localizzata la residenza abituale di almeno una di esse. Tale norma dispone, infatti, che

«sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: (...) - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi».

I fori individuati nel regolamento hanno carattere oltre che “oggettivo” anche “esclusivo”, nel senso che prevalgono sui criteri di diritto comune, non lasciando a questi ultimi alcun margine di operatività (ad eccezione dei casi individuati negli artt. 6 e 7, di cui si è detto *supra*). In altri termini, non solo il coniuge che ha cittadinanza o residenza comunitaria può essere convenuto in giudizio esclusivamente in forza dei criteri previsti nel regolamento ma, più in generale, contro la ricorrenza di un titolo di cui agli artt. 3-5 non può invocarsi il diritto interno dell'uno o dell'altro Stato comunitario (a prescindere da residenza e cittadinanza del convenuto).

La terza caratteristica dei criteri di competenza impiegati nel regolamento è quella di individuare fori tra loro alternativi, ossia posti sullo stesso piano. Da questo punto di vista, si nota una profonda differenza rispetto alla disciplina generale dello spazio giudiziario europeo che prevede un foro generale, cui si aggiungono fori a carattere speciale, derogati dai fori esclusivi e dalla contraria manifestazione di volontà delle parti in causa. Nell'ambito del regolamento 2201/2003, invece, si sono previsti criteri in posizione di parità, senza che tra essi sia possibile rintracciare alcun rapporto di supremazia o di ordine gerarchico.

Essi sono individuati nell'art. 3, e fanno riferimento:

(i) alla residenza abituale dei coniugi o alla loro ultima residenza abituale «comune» (da intendersi nel senso di residenza nell'ambito dello stesso Stato, anche laddove i coniugi vivano separatamente, pur nell'ambito di un medesimo Paese);

(ii) alla residenza abituale del convenuto o di uno qualunque dei due coniugi se essi presentano domanda congiunta,

(iii) alla residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto da almeno un anno prima della presentazione della domanda (il termine è ridotto a 6 mesi nel caso in cui l'attore abbia la cittadinanza dello Stato in cui risiede);

(iv) alla cittadinanza comune dei coniugi.

Preme inoltre sottolineare che il giudice competente in materia matrimoniale è altresì competente a statuire sulle domande relative alla responsabilità genitoriale, qualora nel foro si localizzi la residenza abituale del minore. Nel caso in cui, invece, il minore risieda in un altro Stato membro, la competenza del foro matrimoniale si allarga anche alla domanda inerente la responsabilità genitoriale solo se detta competenza, accettata dai coniugi, corrisponda all'interesse superiore del minore. A tal proposito, l'art. 12, primo comma, stabilisce che

«le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se: a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio; e b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore».

Il giudice al quale le parti si rivolgano per sentir pronunciare lo scioglimento o l'affievolimento del vincolo coniugale è competente, alla stregua dell'art. 4, anche a decidere in ordine alle eventuali domande riconvenzionali che rientrino nel campo di applicazione del regolamento.

Inoltre, il foro che dispone la separazione dei coniugi rimane competente a pronunciarne il divorzio, a condizione che tale decisione rappresenti una «conversione» della sentenza di separazione. Tale meccanismo, tuttavia, è destinato ad operare, ai sensi dell'art. 5, solo «qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato». Ebbene, la circostanza non si verifica nell'ordinamento italiano, in cui la domanda di divorzio si configura alla stregua di una nuova domanda e non di una mera conseguenza della decisione di separazione, di cui non rappresenta l'evoluzione necessaria o, appunto, la «conversione».

Un ultimo criterio di competenza è quello individuato nell'art. 20 del regolamento 2201/2003, relativo ai provvedimenti provvisori e cautelari che possono essere disposti tanto in relazione ai procedimenti matrimoniali, tanto in relazione ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale. Nell'ambito della norma è previsto che le misure in oggetto non debbono essere necessariamente concesse dall'autorità competente a giudicare il merito della lite, sulla base dei criteri indicati negli artt. 3-5 del regolamento. I provvedimenti provvisori e cautelari possono, infatti, essere disposti anche da giudici appartenenti ad altri Stati membri, sempre che ricorrano determinate condizioni, ossia: (i) ragioni di urgenza; (ii) previsione del provvedimento nell'ambito della *lex fori*, (iii) incidenza dello stesso su persone o beni situati nell'ambito del Paese in cui il provvedimento è pronunciato. Come espressamente sancito dal secondo comma dell'art. 20, tuttavia, dette misure cessano di avere efficacia laddove l'autorità giurisdizionale competente nel merito abbia adottato i provvedimenti cautelari e provvisori ritenuti più appropriati.

In considerazione della scelta operata nel regolamento 2201/2003 di prevedere una serie di fori alternativamente competenti in materia di scioglimento del vincolo coniugale, è stato necessario disporre apposite regole in ordine alla verifica della competenza e al coordinamento dell'esercizio della funzione giurisdizionale, al fine di evitare conflitti tra procedimenti e giudicati.

Senza ripercorrere quanto precisato negli artt. 16 e 17 del regolamento, è utile soffermarsi sulla peculiare disciplina della litispendenza e della connessione internazionale tra controversie di cui all'art. 19.

Per quanto riguarda le liti in materia di scioglimento del vincolo coniugale, si è previsto il meccanismo della sospensione del giudizio in capo al giudice successivamente adito non solo nelle ipotesi di litispendenza, quando cioè sia pendente, tra le stesse parti, un procedimento avente medesimo oggetto e medesimo titolo instaurato precedentemente di fronte al giudice di un altro Stato membro, ma anche nelle ipotesi di connessione qualificata, definita, non a caso, alla stregua di una «falsa litispendenza». In altri termini, a fronte dell'identità soggettiva delle parti che radicano la lite, si riconosce l'obbligo di sospensione in capo al giudice successivamente adito anche laddove non vi sia alcuna

identità di titolo e oggetto tra le domande contestualmente pendenti, purché le medesime siano relative a divorzio, separazione o annullamento del matrimonio.

La previsione si è resa necessaria a fronte delle differenze nella disciplina dello scioglimento e dell'affievolimento del vincolo coniugale: le leggi interne dei Paesi comunitari contengono, sul punto, previsioni talmente diverse da rendere praticamente impossibile l'instaurazione, in Stati differenti, di domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo (seppure da interpretarsi nel senso estensivo e "sostanziale" di cui alla giurisprudenza maturata con riferimento al regolamento 44/2001).

L'obiettivo di evitare la pronuncia di sentenze contrastanti in Europa viene, inoltre, perseguito mediante l'attribuzione, alla parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito, della facoltà di trasferire tale istanza davanti al tribunale preventivamente adito (art. 19.3, secondo periodo). Ad esempio, qualora si intenda ottenere una decisione di divorzio, mentre il giudice previamente adito era stato investito di una domanda di separazione personale, è possibile modificare l'oggetto del giudizio estendendone la portata. Allorché tale procedura venga attivata, il giudice preventivamente adito, davanti al quale si realizza la concentrazione delle questioni sollevate dalle parti, sarà in grado di conoscere le domande di entrambi i coniugi: se tali domande, di separazione e di divorzio, risultano entrambe fondate, alla luce del *favor divortii* che caratterizza il regolamento in esame, dovrà accogliersi la domanda più radicale nel senso dello scioglimento del rapporto, e dunque, quella di divorzio.

Occorre sottolineare l'importanza e l'innovazione che caratterizzano la disciplina comunitaria rispetto a quanto previsto nel diritto comune. Preme, infatti, ricordare che, al di fuori dell'ambito di operatività del regolamento, rileva l'art. 7 della l. 218/95 il quale stabilisce la validità del meccanismo della prevenzione esclusivamente in relazione a domande radicate tra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo. Sulla base di tale premessa, non stupisce che la Cassazione abbia recentemente stabilito come non ricorra un'ipotesi di litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 218 del 1995, tra un giudizio di separazione tra coniugi radicato in Italia e un giudizio di divorzio pendente all'estero. La Suprema Corte ha infatti chiarito che

«la pendenza davanti ad un giudice francese della causa di divorzio fra cittadini italiani non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi, atteso che tra le due cause non ricorrono i requisiti della identità di "petitum" e di "causa petendi" che costituiscono, insieme con l'identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa applicarsi la disciplina della litispendenza di cui all'art. 7, della l. 31 maggio 1995 n. 218» (Cass. civ., S.U., 20 luglio 2001, n. 9884).

3. La libera circolazione delle sentenze in materia matrimoniale

Nell'ambito del regolamento 2201/2003, le disposizioni contenute nella parte III prevedono il riconoscimento automatico delle decisioni rese in materia matrimoniale. Questo con una importante precisazione: le sole decisioni ammesse a circolare in Europa sono quelle a contenuto positivo, ossia quelle che pronunciano il divorzio, la separazione o l'annullamento del vincolo. Per contro, le sentenze di rigetto non godono del regime di libera circolazione nello spazio giudiziario europeo sia nel caso in cui la competenza del giudice sia basata sulle norme del regolamento, sia nel caso in cui il tribunale abbia radicato la conoscenza della lite sulle norme della *lex fori*.

La ragione di tale esclusione risiede nella circostanza per cui i fatti posti a fondamento di una decisione di rigetto dell'istanza di separazione e divorzio non sono stabili nel tempo e, dunque, la loro ricorrenza può realizzarsi in epoca successiva rispetto

alla data di introduzione della precedente domanda . Ancora, per le difformità nella disciplina di diritto internazionale privato e di diritto materiale dei Paesi comunitari è possibile che, in un determinato ordinamento, sussistano i presupposti per la pronuncia di scioglimento o affievolimento del matrimonio mentre, in un altro ordinamento, detti presupposti non sussistano. Più in generale, poi, può osservarsi che il regolamento è ispirato al *favor* verso lo scioglimento del vincolo coniugale, sulla base del principio per cui tutti gli Stati comunitari riconoscono la possibilità di dissolvere il matrimonio e, anzi, vedono in tale dissolubilità un principio di ordine pubblico internazionale.

In effetti, nella logica portata avanti dalla Comunità e dall'Unione, il principio della libera circolazione delle persone viene pregiudicato dalla mancanza di omogeneità nella legislazione esistente, anche in materia di diritto di famiglia, nei diversi Paesi membri e dalla non riconoscibilità di alcuni modelli di articolazione delle relazioni familiari. Il cittadino è pesantemente influenzato nella scelta dello Stato in cui soggiornare se, a seconda del Paese di accoglienza, gli vengono garantiti diritti e *status* familiari differenti. La tendenza è, allora, quella di alleggerire gli stessi e, in particolare, la condizione di coniuge: tale circostanza spiega perché le sole decisioni ammesse a circolare in Europa sulla base delle disposizioni comunitarie sono quelle che determinano la fine del vincolo coniugale, ossia quelle che pronunciano il divorzio, la separazione o l'annullamento del matrimonio.

Nonostante le ragioni indicate, sembra legittimo avanzare alcune perplessità sulla scelta compiuta nel regolamento. Sia il ragionamento che fa leva sulla mutevolezza dei presupposti per chiedere lo scioglimento del vincolo coniugale, sia quello che fa leva su di un generale *favor* verso la cessazione del matrimonio in caso di volontà anche di uno solo dei coniugi, vengono meno laddove si verta in tema di annullamento del matrimonio ed anche allorché lo scioglimento dell'unione si ripercuota sui figli.

Con riferimento al primo aspetto, non si capisce perché il regolamento stabilisca il riconoscimento automatico della sola decisione che attesti la ricorrenza di un vizio che ha inficiato il regolare costituirsi del vincolo coniugale, mentre escluda dal suo ambito applicativo la decisione che attesti la legittimità del matrimonio per mancanza di tale vizio: quest'ultima sentenza non ha, infatti, meno legittimità a circolare rispetto alla prima. Più in generale può osservarsi che la linea seguita dalla Comunità in materia matrimoniale ricalca i principi affermati nel settore economico-commerciale e si piega alle esigenze di quest'ultimo. Affermare il principio della libera circolazione delle sole decisioni favorevoli all'annullamento del vincolo coniugale, significa non creare intralci agli spostamenti delle persone, garantendone lo stato libero. In altri termini, stabilire la riconoscibilità delle sole sentenze di annullamento del matrimonio, discriminando le decisioni di rigetto, sembra comprovare il fatto che l'integrazione comunitaria e il principio della libera circolazione delle persone hanno, almeno in parte, travolto quello della stabilità del vincolo coniugale.

Detta stabilità richiede, a maggior ragione, di essere garantita quando dall'unione coniugale siano nati figli: lo scioglimento del vincolo coniugale non recide certo il rapporto di filiazione, né incide sullo *status* di genitore, ma comporta una riorganizzazione delle relazioni parentali e della vita familiare. Per questo, occorre trovare un compromesso tra l'esigenza vantata dai coniugi, o da uno di essi, di porre fine al vincolo matrimoniale e quella, vantata dai figli, di mantenere una relazione stabile con entrambi i genitori, nonché condizioni di vita simili a quelle godute in precedenza. La velocità e la definitività nella rescissione del vincolo coniugale dovrebbero essere temperate dalla ricerca di una soluzione mediata di carattere "*terapeutico*" che, cercando di ricomporre il conflitto tra i genitori o tentando di guidarlo verso un dissolvimento concordato e pacifico, garantisca l'equilibrio nella loro relazione con i figli. Ma proprio il *favor* verso la cessazione del matrimonio così come disciplinato nel regolamento e supportato, più in generale, dall'attività delle istituzioni, non sembra andare incontro a quelle esigenze di *tutela dell'interesse superiore del minore* che, pure, dovrebbero ispirare l'azione dell'Unione europea.

Comunque sia, all'interno degli effetti riconducibili al riconoscimento e, dunque, ammessi a circolare liberamente, viene incluso l'aggiornamento dei registri dello stato civile, per la cui modifica non è, pertanto, necessario azionare il meccanismo dell'*exequatur*. A detta conclusione si è giunti, in sede comunitaria, solo dopo "lunghe discussioni" che hanno condotto alla redazione dell'art. 21.2, secondo il quale «non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro». Questo, sempre che la decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sia una decisione definitiva, ossia contro di essa non sia più possibile ricorrere con mezzi di impugnazione ordinari.

Per quanto concerne le cause ostative al riconoscimento, queste sono estremamente limitate e, sostanzialmente, ricalcano quelle previste nell'art. 34 del regolamento 44/2001. Escluso, in ogni caso, il riesame nel merito ed il controllo della competenza del giudice *a quo*, si precisa che il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione o annullamento non potrà essere negato «perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio». E, nell'ambito della nozione di "legge interna", nessun dubbio che debba essere ricompreso tanto il diritto materiale quanto il diritto internazionale privato dello Stato in cui il riconoscimento viene fatto valere (art. 25).

Il primo motivo ostativo al riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale va identificato con il loro «manifesto» contrasto rispetto ai principi di ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 22, lett. a) del regolamento 2201/2003). Il tradizionale limite del cd. ordine pubblico internazionale, materiale o processuale, comporta l'impossibilità di riconoscere, nel foro, le sentenze straniere che si pongano in manifesto e grave contrasto con i principi ed i valori fondamentali dell'ordinamento.

Il secondo motivo ostativo al riconoscimento è il mancato rispetto del principio del contraddittorio; in particolare, la decisione straniera non potrà essere riconosciuta

«quando è resa in contumacia, se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione».

Come chiaramente indicato nell'art. 22 lett. b), la regolarità della comunicazione o della notifica al convenuto rileva solamente nel caso in cui questi rimanga contumace e, comunque, non si provi che abbia «inequivocabilmente» accettato la decisione.

Il terzo motivo ostativo al riconoscimento delle sentenze straniere va individuato nella presenza di un contrasto di giudicati. In altri termini, la decisione straniera non potrà essere riconosciuta se contrastante con una decisione resa, nello Stato richiesto, tra le medesime parti; e la stessa preclusione vale anche qualora la decisione di cui si chiede il riconoscimento contrasti con altra sentenza pronunciata precedentemente in un diverso Paese membro o in uno Stato terzo, se detta sentenza soddisfa le condizioni prescritte per il riconoscimento (art. 15.1 lett. c).

La situazione non dovrebbe verificarsi, almeno tra Paesi membri, se funzionassero correttamente le regole su litispendenza e connessione internazionale tra controversie di cui all'art. 19: queste ultime agiscono nella fase dello svolgimento del giudizio, al fine di evitare che si arrivi alla pronuncia di sentenze contrastanti, mentre le previsioni di cui all'art. 22 operano nella successiva fase della circolazione delle decisioni, al fine di salvaguardare la coerenza dell'ordinamento interno in cui non è ipotizzabile siano ammesse a circolare decisioni confliggenti.

Il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale può essere contestato solo laddove ricorra una o più delle cause ostative sopra menzionate. In tal caso, tanto la parte che ha interesse al riconoscimento, quanto quella che ad esso si oppone, possono presentare apposita istanza, dalla quale si origina un procedimento in cui occorre verificare, fin dalla prima fase del giudizio, l'eventuale presenza o assenza di motivi ostativi al riconoscimento.

La parte che ha interesse a far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento deve rivolgersi alla Corte di appello nella cui circoscrizione si trova la residenza abituale del soggetto nei cui confronti il provvedimento viene fatto valere. Il procedimento che, in tal modo, si apre si articola in due fasi: nella prima, che vede la partecipazione del solo ricorrente, la Corte d'appello verifica, «*senza indugio*», se ricorrano cause ostative al riconoscimento. Contro il provvedimento che chiude la prima fase, ciascuna delle parti può proporre opposizione di fronte alla stessa Corte d'appello, aprendo, così, la seconda fase del giudizio, in cui si realizza il contraddittorio.

Preme ricordare che la mancata costituzione del contraddittorio all'avvio del procedimento avviene solo nel caso in cui il ricorrente chieda il riconoscimento della decisione di divorzio, dal momento che se si verificasse l'ipotesi inversa, ossia venisse presentata istanza di non riconoscibilità, il contraddittorio dovrebbe essere garantito fin dall'inizio del procedimento (cfr. la sentenza dell'11 luglio 2008, *Rinau*, in causa C-195/08 PPU).

La decisione che conclude il procedimento (in una o due fasi) davanti alla Corte d'appello è soggetta solamente a ricorso per cassazione.

Occorre, infine, rammentare che il regolamento fa salvi i concordati conclusi da Italia, Spagna, Portogallo e Malta con la Santa Sede. Questo significa che godono del regime agevolato di circolazione in Europa tutte le decisioni rese dai tribunali ecclesiastici, che annullano un matrimonio concordatario, purché munite di effetti civili nello Stato parte del concordato. In particolare, gli Stati membri devono riconoscere la sentenza che dispone l'invalidità di un matrimonio concordatario, pronunciata dal tribunale ecclesiastico, solamente allorché alla medesima siano stati attribuiti effetti civili dal giudice italiano, spagnolo, portoghese o maltese che abbia verificato il rispetto dei differenti requisiti prescritti negli accordi conclusi tra detti Paesi membri e Santa Sede.

4. La proposta di regolamento Bruxelles II bis: il ruolo dell'autonomia privata

Il regolamento 2201/2003 attualmente limita la sua incidenza al settore della cooperazione giudiziaria in materia tanto di scioglimento del vincolo coniugale quanto di responsabilità genitoriale; nella proposta di modifica, presentata dalla Commissione nel 2006, si intende ricomprendere all'interno della disciplina in esame anche previsioni di diritto internazionale privato in senso stretto, tese ad identificare la legge regolatrice di separazione e divorzio in relazione a rapporti matrimoniali connotati da elementi di internazionalità.

L'iniziativa intrapresa a livello comunitario, come risulta dal libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio, in origine prevedeva l'approvazione di un autonomo regolamento dedicato alle norme di conflitto relative allo scioglimento del vincolo coniugale. Esso doveva proseguire l'azione della Comunità in materia di diritto internazionale privato, in maniera analoga a quanto avvenuto con riferimento alla convenzione di Roma del 1980, oggi regolamento 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cd. "Roma I"), e al regolamento 864/2007 cd. "Roma II", sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; non a caso, il progetto doveva portare all'approvazione di un regolamento detto "Roma III".

Nel corso del procedimento che ha condotto alla concretizzazione dell'iniziativa, la Commissione ha giudicato più opportuno inserire in un'unica proposta sia le modifiche ai titoli attributivi di competenza giurisdizionale, sia la previsione dei criteri di collegamento in materia matrimoniale, al fine di

«istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell'Unione europea, e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto riguarda la certezza del diritto, la prevedibilità, la flessibilità e l'accesso alla giustizia».

In tale prospettiva, si è predisposta la revisione del regolamento 2201/2003 prevedendo, sul fronte processuale, l'operatività degli accordi di proroga della giurisdizione e una modifica alle disposizioni sulla «*competenza residuale*»; sul fronte della legge regolatrice, invece, si è introdotto un nuovo capo (II *bis*) dedicato all'armonizzazione delle norme di conflitto in materia matrimoniale, nell'ambito del quale si prevede una, seppur limitata, possibilità di scelta della legge applicabile alla cessazione del vincolo coniugale.

Non si può omettere di ricordare, tuttavia, come le consultazioni svoltesi nel corso del 2008 in seno al Consiglio abbiano evidenziato la mancanza della necessaria unanimità quanto all'approvazione della proposta di modifica tramite la procedura di cui all'art. 67 del trattato CE. In considerazione dell'*impasse* decisionale verificatasi, si è preso atto della possibilità, segnalata da un'ampia maggioranza di Stati membri, di far ricorso all'istituto previsto dal titolo VII del trattato sull'Unione europea, proprio e solo per i casi di «*ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi [dell'azione comunitaria] ... non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati*» (art. 43 A). Si è così scelto di dare specifico mandato alla Commissione affinché predisponga una proposta di *cooperazione rafforzata*, cui parteciperanno almeno otto Paesi membri.

Per quanto concerne la proposta di modifica ad oggi, in ogni caso, ancora in attesa della deliberazione finale da parte del Consiglio, ed in relazione alla quale alla fine del 2008 sono giunti gli emendamenti suggeriti dal Parlamento europeo, occorre evidenziare che l'elaborazione di una nuova disciplina si è resa necessaria proprio analizzando i contenuti del regolamento 2201/2003. Essa, peraltro, continua a mantenere un particolare interesse in quanto rappresenterà il necessario punto di partenza per la prima proposta di cooperazione rafforzata.

Con riferimento alla materia matrimoniale, il regolamento 2201/2003 prevede, infatti, ben sette fori alternativi, capaci di generare il fenomeno del cd. *forum shopping*; la previsione di una pluralità di fori posti sullo stesso piano consente una concorrenza tra ordinamenti, aggravata dalle profonde differenze esistenti nella disciplina tanto di diritto internazionale privato quanto di diritto materiale dei differenti Paesi comunitari. Anzi, con le previsioni contenute nel regolamento 2201/2003, il meccanismo del *forum shopping* diviene assolutamente legittimo: è evidente, infatti, che i coniugi desiderosi di porre fine al vincolo coniugale radicheranno la causa di fronte al giudice che, attraverso l'impiego delle norme di conflitto del foro, garantirà l'applicazione di una normativa secondo la quale lo scioglimento del matrimonio risulta più facilmente riconosciuto o viene garantito nel più breve termine o, ancora, non presuppone alcun periodo di separazione personale. Si pensi al caso della Svezia e della Finlandia, in cui è sconosciuto l'istituto della separazione, così come quello dell'annullamento del matrimonio, dal momento che le autorità competenti (neppure necessariamente a carattere giudiziario) sono abilitate a pronunciare esclusivamente decisioni di divorzio.

Per evitare che si verifichi il fenomeno in esame, e per garantire maggiore certezza ai cittadini comunitari (e ai soggetti residenti nell'Unione europea) sulla legge regolatrice della fase patologica del rapporto coniugale, è necessario uniformare le disposizioni di diritto

internazionale privato relative a divorzio e separazione personale. Non può, invero, negarsi che l'applicazione delle stesse norme di conflitto da parte dei giudici dei diversi Stati membri riduca l'importanza di adire i tribunali di uno o dell'altro Paese.

Tanto più che, al fine di rintracciare i criteri di collegamento da impiegare nell'ambito delle norme di conflitto, si è deciso di prendere in considerazione gli stessi parametri posti a fondamento dei titoli di giurisdizione individuati nel regolamento 2201/2003. In buona sostanza, i criteri di collegamento dovrebbero arrivare a rintracciare l'ordinamento giuridico più significativamente connesso alla vita matrimoniale, come quello in cui si localizza l'ultima residenza abituale dei coniugi, la loro cittadinanza comune ovvero l'ordinamento del foro. L'analogia nella selezione degli elementi da cui far dipendere giurisdizione e legge applicabile, si palesa anche nel riconoscimento di un certo grado di operatività all'autonomia privata, nel senso che, solo in presenza di determinate condizioni, è consentita ai coniugi la scelta tanto del giudice competente, quanto della legge regolatrice di divorzio e separazione personale. Nell'ambito del libro verde, infatti, espressamente si precisa che

«lasciare alle parti una scelta illimitata potrebbe provocare l'applicazione di leggi "esotiche", con cui le parti hanno un collegamento minimo o inesistente. È quindi preferibile limitare il campo di scelta a determinate leggi con cui i coniugi hanno uno stretto collegamento (ad esempio in virtù della cittadinanza di uno o di entrambi i coniugi, dell'ultima residenza abituale comune o della "lex fori"). Una possibilità sarebbe quella di limitare la scelta alla legge dello Stato in cui si svolge il procedimento ("lex fori") per garantire che i tribunali non siano obbligati ad applicare il diritto straniero».

La soluzione indicata, a prescindere dalla sua condivisibilità nel merito, appare coerente nell'ottica dell'azione comunitaria sotto un triplice punto di vista. In primo luogo, il diritto internazionale privato e processuale, a livello generale, sembra orientato in tal senso: basti pensare che, fin dal 1987, l'*Institut de droit international* si è pronunciato a favore dell'introduzione di norme di conflitto che, in materia matrimoniale, consentissero ai coniugi una scelta della legge applicabile, seppure limitata a quella della nazionalità o del domicilio comune. Si fa riferimento alla risoluzione su «*la dualité des principes de nationalité et de domicile en droit international privé*», adottata nella sessione del Cairo, del 13-21 settembre 1987, il cui art. 5 recita:

«in materia di effetti personali del matrimonio, del divorzio e della separazione si raccomanda agli Stati di offrire ai coniugi un margine di scelta tra la legge nazionale e la legge del domicilio, allorché essi abbiano una nazionalità comune e un domicilio comune, nel caso in cui lo Stato nazionale è differente dallo Stato di localizzazione del domicilio».

In secondo luogo, esiste un parallelismo tra scelte di diritto internazionale privato e di diritto materiale: un gran numero di Paesi membri riconosce l'istituto del divorzio per mutuo consenso e, dunque, appare coerente che l'autonomia privata venga giudicata idonea a svolgere un ruolo anche dal punto di vista della legge regolatrice dello scioglimento del vincolo coniugale.

Infine, non può trascurarsi l'ideologia sottesa all'azione comunitaria, in generale, e allo spazio giudiziario, in particolare. Se la politica europea nel settore del diritto internazionale privato di famiglia trova il proprio fondamento in una logica di "mercato", che vuole realizzare, in particolare, la libertà di circolazione delle persone, non stupisce che l'autonomia individuale sia chiamata a svolgere un ruolo preminente anche in relazione ai rapporti familiari.

Questo, senza contare che l'azione comunitaria si inserisce in un contesto in cui, come sottolineato, il criterio della volontà assume notevole rilievo sia nell'ambito delle norme di conflitto, sia nell'ambito delle norme sulla competenza giurisdizionale, secondo analogie già individuate agli inizi del secolo e che oggi appaiono ancor più accentuate. Negli ultimi decenni, il mutamento del clima politico e l'intensificazione delle relazioni tra Stati hanno portato la gran parte degli ordinamenti europei a riformare il diritto internazionale privato e, nell'ambito del processo di riforma, un'attenzione particolare è stata rivolta all'impiego del criterio volontaristico che, dal settore contrattuale, si è, via via, esteso anche ad ambiti tradizionalmente estranei alla sua operatività, quale quello dei rapporti familiari.

La tendenza volta a riconoscere una maggiore applicazione di tale criterio, in atto sin dal secolo scorso nella materia delle obbligazioni contrattuali, si è rafforzata, espandendosi nei più diversi settori del diritto internazionale privato; anche se, rispetto al passato, non è cambiato solo l'ambito delle materie in cui la volontà è destinata ad incidere, ma anche la prospettiva con cui ad essa si guarda.

Basti pensare che, secondo una recente ed accreditata dottrina, nel conflitto Stato-individuo l'autonomia internazionalprivatistica viene qualificata come una libertà fondamentale delle persone, riconosciuta e tutelata dalle più importanti convenzioni sui diritti umani; regolarsi autonomamente nelle relazioni private non è semplicemente una facoltà che lo Stato può decidere o meno di attribuire, ma rappresenta un diritto ineliminabile dell'individuo, comprensivo anche della libertà di scegliere la legge regolatrice dei propri rapporti giuridici.

A prescindere dalla condivisibilità dell'impostazione menzionata, certo è che il criterio della volontà continua ad estendere la propria sfera di azione sia nel diritto internazionale privato sia nel diritto processuale civile internazionale. Come tra la seconda metà dell'800 e gli inizi del '900, gli Stati hanno dovuto riconoscere la regola dell'autonomia nella scelta della legge applicabile ai contratti internazionali sotto l'incalzante spinta della prassi, così, cinquant'anni dopo, il criterio della volontà ha cominciato ad imporsi anche in campo processuale, con le medesime caratteristiche di fenomeno determinato dalle esigenze commerciali: oggi, dunque, si assiste ad una sua *«irresistibile estensione»* anche al di fuori di un contesto prettamente commerciale.

5. (Segue) la scelta della legge regolatrice e i limiti all'applicazione delle leggi (e delle decisioni) straniere in materia matrimoniale. Il rilievo dell'ordine pubblico

Nell'ambito della proposta di modifica del regolamento 2201/2003 si prevede un concorso successivo di criteri di collegamento, in cui la scelta della legge ad opera delle parti rappresenta il fattore che deve essere preso in considerazione in via principale al fine di individuare la legge applicabile a separazione e divorzio. La previsione non stupisce se calata nel contesto in cui si è concretizzata la proposta di modifica del regolamento: come sottolineato, oggi si assiste ad una vera e propria *“contrattualizzazione”* dei rapporti familiari, in generale, e delle relazioni di coppia, in particolare; detto fenomeno investe tanto la famiglia legittima quanto la famiglia cd. di fatto.

Non v'è dubbio che, nell'ottica comunitaria, la scelta della legge applicabile sia supportata dal più ampio e generalizzato riconoscimento del ruolo dell'autonomia privata in tutto il settore dei rapporti interprivati, non solo a contenuto patrimoniale, e, contestualmente, presenti indiscussi vantaggi in termini di certezza del diritto.

Tale scelta, però, determina non pochi problemi di coordinamento con le peculiarità proprie del diritto di famiglia, non essendo certamente questo il terreno naturale in cui è nata e cresciuta l'idea di impiegare l'autonomia privata. Nello sforzo di raggiungere un difficile e delicato equilibrio tra impiego dell'autonomia privata ed esigenza di non

contrattualizzare i rapporti familiari, la proposta di modifica del regolamento 2201/2003 individua precisi limiti alla scelta della legge regolatrice della crisi coniugale: limiti tanto di carattere sostanziale, quanto di carattere formale.

Più precisamente, la disposizione stabilisce che

«i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale scegliendo tra una delle seguenti leggi: la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora; la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di uno dei coniugi; la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni; la legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda».

Innanzitutto, i coniugi devono essere d'accordo nell'individuare la legge regolatrice: questo significa che requisito implicito che condiziona la validità della clausola è la manifestazione di una volontà non viziata da parte di persona capace.

Per quanto riguarda la rilevanza dei vizi del consenso, preme ricordare che nessuna indicazione è contenuta nella proposta di regolamento: deve, pertanto, farsi riferimento alle pertinenti norme di diritto internazionale privato se non si voglia ritenere che la legge scelta dalle parti sia chiamata anche ad individuarne eventuali vizi (parallelamente a quanto accade sul fronte contrattuale).

Per quanto concerne la capacità dei coniugi, invece, si rileva che la legge regolatrice della capacità d'agire è individuata dall'art. 23 della legge n. 218/95, il quale prevede che

«la capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale», precisando però che *«quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge».*

Secondo la prevalente dottrina, la capacità dei coniugi di concludere accordi in ordine al proprio regime (patrimoniale e personale) rientrerebbe in quest'ultima previsione, con la conseguenza di assoggettare la capacità di concludere un accordo alla stessa legge chiamata a regolare separazione e divorzio.

Passando ad analizzare i requisiti espressamente previsti dalla proposta della Commissione, è opportuno rammentare che i coniugi non possono selezionare la legge di un ordinamento privo di collegamenti significativi con il loro rapporto. Secondo quanto specificato all'art. 20 *bis*, ad essi è consentito scegliere la normativa applicabile al proprio divorzio e alla propria separazione purché detta scelta cada sulla legge dello Stato (i) di ultima residenza comune, a condizione che una delle parti vi risieda ancora; (ii) di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza; (iii) in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni; (iv) in cui è presentata la domanda. I primi tre criteri legittimano anche la scelta della legge di un Paese non comunitario, mentre il quarto criterio è preso in considerazione dalla proposta di regolamento a condizione che il foro adito sia localizzato all'interno di un Paese membro.

La validità formale dell'accordo sulla legge applicabile, analogamente a quanto prescritto in tema di elezione del foro, è soggetta al doppio requisito della redazione per iscritto e della firma da parte di entrambi i coniugi, da effettuarsi entro il momento dell'avvio del procedimento: ciò significa che la conclusione di una convenzione sulla legge applicabile può essere raggiunta in qualunque tempo durante il corso della vita matrimoniale.

Una volta superato il vaglio di validità formale e sostanziale, l'accordo dei coniugi in ordine alla legge regolatrice di separazione e divorzio può incontrare altri ostacoli alla sua operatività, derivanti da meccanismi intrinseci all'ordinamento del foro; detti meccanismi

sono, invero, capaci di impedire l'applicazione di una legge straniera (ed il riconoscimento della sentenza che di essa faccia applicazione) anche laddove la medesima sia individuata non in base alla scelta delle parti, bensì grazie al funzionamento dei criteri di collegamento della residenza abituale o della cittadinanza comune. Occorre, subito, chiarire che tali limiti non vanno confusi con quelli derivanti dall'applicazione della disciplina materiale dell'ordinamento individuato come competente a regolare la fattispecie: in questo secondo caso si fa riferimento alle norme inderogabili previste nell'ambito della *lex causae*, cui spetterà individuare le tipologie di scioglimento o affievolimento del matrimonio, nonché la rilevanza della volontà delle parti al riguardo.

Si vuole, qui, prendere in considerazione il limite all'applicazione del diritto straniero derivante da norme e principi propri all'ordinamento del foro e, in particolare, dal limite dell'ordine pubblico. Secondo quanto espressamente previsto nella proposta di regolamento, l'eccezione di ordine pubblico permette al giudice adito di non tener conto della legge straniera designata dalle norme di conflitto quando la sua applicazione, nella fattispecie concreta, si riveli «manifestamente incompatibile» con i principi cui si ispira la *lex fori* (art. 20 *sexies*). Analogamente, preme ricordare che il riconoscimento, nello Stato, di una decisione straniera di separazione e divorzio è impedito laddove si riveli «manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto» (art. 22).

Al riguardo preme ricordare che l'ordine pubblico non agisce automaticamente nei confronti delle norme o delle sentenze straniere ad esso contrarie, ma si fonda su di una verifica in concreto del risultato cui porta la loro applicazione alla luce dei principi accolti nell'ordinamento del giudice adito. Inoltre, il limite interviene solo in caso di grave e manifesta incompatibilità tra principi fondamentali consacrati nel diritto interno e applicazione della norma straniera o riconoscimento della sentenza pronunciata all'estero.

Tradizionalmente, l'ordine pubblico viene identificato con il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale e con i principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici, non sacrificabili di fronte ad una legge o ad una sentenza straniera la cui applicazione porti a risultati con essi incompatibili; in tale prospettiva, si afferma comunemente che l'ordine pubblico è volto a perseguire l'obiettivo di difesa della coerenza del nostro ordinamento giuridico. Recentemente la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che

«anche se l'ordine pubblico non è assimilabile alla disciplina delle specifiche norme che regolano i singoli istituti cui inerisce, esso non è, però, un insieme di valori generici ed indistinti, identificando il “sistema interno” che, per ogni istituto, fa emergere gli elementi essenziali ed irrinunciabili della sua regolamentazione in Italia il cui superamento è vietato, perché lesivo dei caratteri qualificanti e della stessa identità giuridica di ogni fattispecie (...)». In tale prospettiva l'ordine pubblico «esprime i valori cogenti del comune sentire, come emergenti dall'insieme delle norme costituzionali ed ordinarie e delle loro modifiche nel tempo» (s.u., 18 luglio 2008, n. 19809).

Laddove la legge straniera determini effetti contrari ai principi fondanti gli istituti giuridici alla base dell'ordinamento del foro, la proposta di regolamento autorizza il giudice a rigettarne l'applicazione; questo senza precisare quali tecniche vadano utilizzare per colmare la lacuna che si viene così a creare. In detta prospettiva, sembra dunque che la soluzione avanzata dalla modifica allo studio sia nel senso di consentire l'applicazione delle regole proprie della *lex fori*. Questo contrasta con quanto espressamente previsto all'art. 16 della legge n. 218/95, che stabilisce come

«la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tale caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana».

Secondo il nostro ordinamento, pertanto, il giudice italiano, in una situazione del genere, deve verificare l'applicabilità di altra legge eventualmente richiamata dagli ulteriori criteri di collegamento individuati nella norma di conflitto e, solo quale estrema *ratio*, applicare la *lex fori*.

Verificato il rilievo della clausola dell'ordine pubblico, è opportuno analizzare alcune questioni che potrebbero porsi in ordine alla sua applicazione nell'ordinamento italiano.

In Italia lo scioglimento del vincolo coniugale può essere pronunciato solo con sentenza, dopo che il giudice abbia accertato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898 del 1970, sia l'esistenza di una delle cause tassativamente previste, sia la concreta impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione di vita tra i coniugi; le cause di divorzio previste dalla legge sono, come noto, la separazione legale protrattasi ininterrottamente per un triennio, la condanna per taluni reati gravissimi a carico di un coniuge, la non consumazione del matrimonio, il mutamento di sesso di un coniuge, l'aver ottenuto il divorzio o un nuovo matrimonio all'estero da parte del coniuge, cittadino straniero.

D'altro canto, laddove non sia il diritto italiano bensì il diritto straniero quello deputato a regolare lo scioglimento del legame esistente tra i coniugi, si pone il problema di verificare l'applicabilità di talune prescrizioni contenute nelle leggi straniere suscettibili di entrare in contrasto con principi fondamentali vigenti nel foro: si pensi a istituti quali il divorzio pronunciato senza un previo periodo di separazione tra coniugi, il divorzio per mutuo consenso, il divorzio dietro pagamento di una compensazione finanziaria ovvero il ripudio. Dette previsioni, la cui contrarietà in astratto rispetto a principi caratterizzanti, in materia, l'ordinamento italiano non può essere messa in discussione, non necessariamente devono essere *«pretermesse»* dai tribunali nazionali, dal momento che la loro contrarietà rispetto all'ordine pubblico deve essere valutata in concreto, sulla base delle caratteristiche peculiari che ogni caso assume. E, come sottolineato, tale conclusione vale anche con riferimento all'operare della clausola di ordine pubblico in sede di riconoscimento delle decisioni straniere.

Sulla base di tale assunto, già a partire dagli anni Ottanta, la giurisprudenza ha ammesso il riconoscimento di sentenze di divorzio, pronunciate sulla base di leggi che per lo scioglimento del vincolo matrimoniale richiedevano motivi non coincidenti rispetto a quelli previsti dalla legge italiana. Sul punto non può negarsi che un'influenza decisiva, quantomeno nell'area comunitaria, esercita lo stesso regolamento 2201/2203, il quale stabilisce che il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione o annullamento non potrà essere negato *«perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio»* (art. 25). La disposizione risponde proprio al timore, manifestato dagli Stati con disposizioni più flessibili relativamente alla concessione del divorzio, che le decisioni pronunciate dai propri tribunali non venissero riconosciute negli altri Paesi membri.

Con riferimento a detta previsione, poi, non è in discussione il fatto che il regolamento si riferisca esclusivamente all'impossibilità, per il giudice italiano, di opporsi al riconoscimento di sentenze provenienti da altri Stati comunitari. Ma non può negarsi che il contenuto stesso e l'operatività dell'ordine pubblico sono destinati a mutare, se si ammette che decisioni straniere di divorzio provenienti da Paesi comunitari possano circolare liberamente in Italia, nonostante risultino fondate su motivazioni profondamente differenti rispetto a quelle prese in considerazione nei principi ispiratori del diritto interno. È, infatti, evidente l'influenza che detta previsione necessariamente comporta anche in relazione alle decisioni provenienti dagli Stati extracomunitari.

Non stupisce, così, che si stia affermando un orientamento sempre più flessibile in ordine all'applicazione di leggi straniere e al riconoscimento delle relative decisioni proprio in materia di motivi di divorzio. In particolare, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare come non possa di per sé essere ritenuta contraria all'ordine pubblico italiano una normativa o una decisione straniera laddove preveda che il matrimonio possa essere

«sciolto con procedure e per ragioni e situazioni non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana, costituendo in realtà profilo di ordine pubblico solo la necessità che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all'esito di un rigoroso accertamento - condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti - dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare il quale costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970» (Cass., 28 maggio 2004, n. 10378).

Non a caso, diverse decisioni di tribunali nazionali hanno riconosciuto sentenze di divorzio e fatto applicazioni di normative straniere, che non prevedevano un precedente periodo di separazione tra i coniugi; e questo anche prima rispetto all'entrata in vigore della legge n. 218/1995.

La stessa Corte di cassazione ha ammesso il riconoscimento in Italia di una sentenza resa, tra due cittadini italiani, sulla base del diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato membro degli USA), il quale prevede la pronuncia del divorzio senza previa separazione personale e senza il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione; a tal fine, è necessario ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. La Suprema Corte, più precisamente, ha stabilito che

«la circostanza che il diritto straniero, nella specie il diritto americano, non preveda che il divorzio possa essere pronunciato soltanto dopo che sia intervenuta la separazione personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico. Ciò che infatti rileva è che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio» (Cass., 25 luglio 2006, n. 16978).

In tempi recenti, il tribunale di Tivoli non ha esitato a pronunciare, immediatamente, lo scioglimento del matrimonio civile tra due cittadini albanesi a causa dei maltrattamenti che uno dei coniugi subiva dall'altro, secondo le previsioni contenute nella legge nazionale comune, richiamata dall'art. 31 della legge n. 218 del 1995. Secondo il tribunale, infatti, *«non contrasta con l'ordine pubblico l'art. 94 del codice della famiglia albanese, il quale prevede il divorzio per maltrattamenti, senza che sia necessario richiedere preventivamente la separazione» (sentenza del 14 novembre 2002).*

Anche il tribunale di Pordenone si è trovato ad affrontare una questione analoga: si trattava del ricorso promosso da una donna di cittadinanza marocchina, al fine di ottenere il divorzio dal marito, anch'esso di cittadinanza marocchina, per il sopraggiungere di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. La domanda trovava fondamento nell'art. 99 del nuovo codice della famiglia marocchino, il quale prevede la possibilità di chiedere il divorzio in caso di pregiudizio, identificato in tutti quegli

«atti o comportamenti infamanti per la moglie o contrari ai buoni costumi tali da provocare un danno materiale o morale alla moglie e da porla nell'impossibilità di proseguire la via coniugale».

Nel caso di specie, il tribunale di Pordenone ha pronunciato il divorzio sulla base delle norme del nuovo codice marocchino, senza preoccuparsi della mancanza di un precedente periodo di separazione personale, e nonostante il mancato accordo del marito, che si opponeva allo scioglimento del vincolo coniugale (sentenza del 14 settembre 2005).

Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza italiana ha riconosciuto che la decisione di divorzio pronunciata dal giudice straniero su richiesta concorde dei coniugi, proprio in base al riscontro della sussistenza del mutuo consenso allo scioglimento del matrimonio, non contrasta con l'ordine pubblico italiano e può essere riconosciuta poiché la non contrarietà all'ordine pubblico in materia matrimoniale va valutata in base al criterio ristretto di "*non manifesta incompatibilità*" con i principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano. D'altronde, anche nel sistema italiano, la volontà dei coniugi assume essenziale rilevanza per l'accertamento del venir meno della comunione spirituale e di vita, specie dopo l'introduzione del divorzio su istanza congiunta.

Non stupisce, dunque, che la Suprema Corte abbia precisato che

«con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11, sostitutivo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo» (Cass., 18 ottobre 1991, n. 11045).

La stessa conclusione è stata raggiunta in ordine all'istituto del ripudio, il quale non può dirsi incompatibile con i principi di ordine pubblico vigenti nell'ordinamento italiano se non a seguito di una valutazione in concreto, relativa alla sua applicazione caso per caso. In altre parole, nel momento in cui il medesimo sia impiegato unilateralmente dal marito al fine di sottrarsi agli impegni coniugali senza alcuna attestazione della crisi familiare, così ledendo i diritti e la dignità stessa della moglie, non sussiste alcun dubbio sul fatto che la decisione straniera che attesti lo scioglimento del vincolo non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano. Per contro, qualora sia interesse della donna non mantenere in vita un matrimonio "*claudicante*" e, dunque, ottenere lo stato libero, nessuna ragione si oppone al riconoscimento della decisione che attesti lo scioglimento del vincolo coniugale.

Ma analogo rispetto del diritto straniero deve essere garantito allorché il medesimo preveda forme più restrittive rispetto a quanto prescritto nell'ordinamento del foro: ad esempio allorché si preveda che il divorzio possa essere concesso solo su istanza congiunta di entrambi i coniugi, i quali devono accordarsi sulla fine del loro matrimonio. Questo con un solo limite, relativo alla possibilità che la legge straniera richiamata dalle norme di conflitto non solo sottoponga lo scioglimento del matrimonio a condizioni più restrittive rispetto alle corrispondenti norme nazionali, ma addirittura lo impedisca. Non a caso, l'art. 31, secondo comma, della legge n. 218/95 stabilisce che il giudice italiano, in luogo della legge richiamata dalle norme di conflitto, deve applicare la *lex fori* ogni qual volta l'ordinamento straniero non conosca l'istituto della separazione o del divorzio.

Infine, nessun dubbio sul fatto che la tipologia e le formalità delle azioni esperibili seguano le norme del foro. Un esempio: se due cittadini svedesi intendono ottenere, in Italia, lo scioglimento del matrimonio sulla base del proprio diritto nazionale non potranno avvalersi della possibilità, concessa dal diritto svedese, di presentarsi di fronte alle autorità amministrative, dovendo necessariamente chiedere al giudice italiano di pronunciare la fine del loro matrimonio, ancorché sulla base dei presupposti stabiliti dal diritto svedese e, dunque, senza alcun previo periodo di separazione personale.

Bibliografia essenziale

G. BADIALI, *Coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra coniugi) (diritto internazionale privato processuale)*, in *EG*, vol. VIII, Roma, 1988;

R. BARATTA, *Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato*, Milano, 2004, p. 157;

R. BARATTA, *Lo scioglimento del vincolo coniugale nel diritto comunitario*, in CARBONE S.M., QUEIROLO I. (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2008, p. 169 ss.;

E. BARGELLI, *L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio*, in *RCDP*, 2001, p. 303 ss.;

M.C. BARUFFI, *Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, p. 218 ss.;

S. BARIATTI, C. RICCI (a cura di), *Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Roma III*, Padova, 2007;

A. BONOMI, *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *RDI*, 2001, p. 302 ss.;

S.M. CARBONE, *Il nuovo spazio giudiziario europeo. Dalla convenzione di Bruxelles al regolamento CE 44/2001*, IV ed., Torino, 2002;

S.M. CARBONE, I. QUEIROLO, *La famiglia nel contesto dell'azione comunitaria*, in CARBONE S.M., CHIAVARIO M. (a cura di), *Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea*, Torino, 2008;

R. CONTI, *Il regolamento «Bruxelles II» in tema di cause matrimoniali*, in *FamD*, 2002, p. 653 ss.;

G. COSCIA, M. VELLANO, *Il matrimonio del cittadino italiano all'estero e del cittadino straniero in Italia*, in FERRANDO G. (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, Bologna, 2007, p. 469 ss.;

H. ERZFELDER, *Problèmes relatifs au régime matrimonial en droit international privé français et allemand*, Paris, 1978;

A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984;

M. FORTINO, *I modelli di separazione e divorzio in Europa: uno sguardo alle recenti riforme di alcuni Paesi europei*, in FERRANDO G. (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, Bologna, 2007, p. 515 ss.;

S. GALLUZZO, *Libro verde sul divorzio internazionale: alla Commissione risposte entro settembre*, in *GD*, 2005, fasc. 3, p. 98 ss.;

A. GIARDINA, *L'eguaglianza dei coniugi nel diritto internazionale privato*, in *RDIPP*, 1974, p. 18 ss.;

C. HAMILTON, K. STANDLEY, D. HODSON, *Family Law in Europe*, London-Dublin-Edinbourg, 1995;

R. HAUSMANN, *Il nuovo diritto internazionale processuale in materia matrimoniale nell'Unione europea*, in *ELF*, 2000/01, p. 271 ss.; ID., *L'art.65 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato e il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio*, in *RDIPP*, 2000, p. 381 ss.;

R. LAMONT, *Habitual Residence and Bruxelles IIbis: Developing Concepts for European Private International Family Law*, in *JPIL*, 2007, vol. 3, n. 2, p. 261 ss.;

- S. LEIBLE, A. STAUDINGER, *L'art. 65 trattato CE nel sistema delle competenze CE*, in *European Legal Forum*, 2000-2001, p. 225 ss.;
- M.R. MARELLA, *Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno*, in A.CICU, F. MESSINEO (diretto da), *TDCC*, Milano, 2002;
- M. MARESCA, *Artt. 64-67*, in S. BARIATTI (a cura di), *Commentario - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, (L. 31 maggio 1995, n. 218), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 1483 ss.;
- G. MASSETANI, *Sul riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio*, in *FI*, 1997, fasc. V, p. 82 ss.;
- J. MASSIP, *L'Harmonisation du droit des personnes et de la famille: la contribution de la CIEC*, in *La Commission Internationale de l'Etat Civil*, Strasburgo, 1992;
- F. MOSCONI, *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000*, in *RDP*, 2001, p. 376 ss.;
- B. NASCIBENE, *La proposta di modifica del regolamento n. 2201/2003 nel quadro della libera circolazione delle persone*, in S.M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2008, p. 207 ss.;
- B. NASCIBENE, *L'evoluzione della disciplina del divorzio nel diritto internazionale privato e comunitario*, in *CS*, XXIII, 2007, p. 970 ss.;
- S. PATTI, *Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata*, in *Familia*, 2002, pp. 285 ss.;
- P. PAZZESCHI, *L'eguaglianza tra coniugi*, in *Studi Sensi*, 1981, p. 214 ss.;
- P. PERLINGIERI, *Riflessioni sull'unità della famiglia*, in *DG*, 1970, p. 7 ss.;
- F. POCAR, *Osservazioni a margine della proposta di regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, pp. 267 ss.;
- I. QUEIROLO, *L'intervento comunitario in materia di separazione e divorzio: la proposta Bruxelles II-bis e le ricadute sul diritto internazionale privato italiano*, in S.M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2008, p. 219 ss.;
- I. QUEIROLO, *Separazione, annullamento, divorzio e responsabilità genitoriale: il regolamento CE 2201/2003*, in G. FERRANDO (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. I, *Matrimonio, separazione e divorzio*, Bologna, 2007, p. 1107 ss.;
- I. QUEIROLO, *I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato*, in G. FERRANDO (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. II, *Rapporti personali e patrimoniali*, Bologna, 2007, p. 891 ss.;
- I. QUEIROLO, L.SCHIANO DI PEPE, *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, Torino, 2008;
- A. RIEG, *L'Harmonisation européenne du droit de famille: mythe ou réalité?* in *Conflicts et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Fribourg, 1990, p. 473 ss.;
- L.S. ROSSI, *La disciplina internazionale/privatistica dei rapporti tra coniugi: i paradossi del criterio della «localizzazione prevalente»*, in *Familia*, 2002, p. 161 ss.;
- L.S. ROSSI, *Verso una parziale «comunitarizzazione» del terzo pilastro*, in *DUE*, 1997, p. 248 ss.;
- M.E. RUGGIANO, *Dal regolamento (CE) n. 1347/2000 al regolamento (CE) n. 2201/2003*, in *D fam*, 2005, p. 739 ss.;
- F. RUSCELLO, *La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria*, in *Familia*, 2001, p. 697 ss.;
- F. SALERNO, *I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale*, in *RDIPP*, 2007, p. 75 ss.;
- A. SINAGRA, *Riconoscimento ed esecuzione in Italia degli atti giurisdizionali stranieri in materia di diritto di famiglia*, in *Dfam*, 1997, p. 672 ss.;
- L. TOMASI, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea*, Padova, 2007, p. 321 ss.;
- S. TONOLO, *Il libro verde della Commissione europea sulla giurisdizione e la legge applicabile in materia di divorzio*, in *RDI*, 2005, p. 767 ss.;
- M. TREZZA, *Il progetto "Roma III": verso uno strumento comunitario in materia di divorzio*, in *Familia*, 2001, p. 221 ss.;
- A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, in *RDC*, 2002;

F. UCCELLA, *La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori su figli di entrambi i coniugi*, in *GC*, 2001, II, p. 313 ss.